



Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Art. 1

In deroga all'articolo 31 capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo ha diritto all'indennità per lavoro ridotto.

Art. 2

In deroga all'articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI³ le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto.

Art. 3

In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b LADI⁴, nessun periodo d'attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.

RS 837.033

- 1 RS 101
- 2 RS 837.0
- 3 RS 837.0
- 4 RS 837.0

Art. 4

In deroga all'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI⁵, una perdita di lavoro è computabile in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.

Art. 5

In deroga all'articolo 34 capoverso 2 LADI⁶, per le seguenti persone si tiene conto di un importo forfettario di 3320 franchi come guadagno determinante per un'attività lucrativa a tempo pieno:

- a. il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
- b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda.

Art. 6

Per permettere ai datori di lavoro di pagare il salario ai lavoratori il giorno di paga abituale, i datori di lavoro possono richiedere il versamento dell'indennità per lavoro ridotto senza doverlo anticipare.

Art. 7

In deroga all'articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI⁷, il datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali.

Art. 8

Per il 2020 la partecipazione della Confederazione è aumentata di 6 miliardi di franchi.

⁵ RS 837.0

⁶ RS 837.0

⁷ RS 837.0

Art. 9

¹ La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020⁸.

² Fatto salvo l'articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁸ Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

